N. R.G. 1587/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. Lavoro

Composta da:

dott. Laura Trogni — Presidente
dott. Carla Bianchini — Consigliere
dott. Paola Poli — Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 1537/2018, estensore dott. Atanasio, discussa all'udienza collegiale del 28/11/2019

promossa da:

AVV. [redacted] in proprio, elettivamente domiciliata in [redacted] presso il proprio studio

APPELLANTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (C.F. 80027390584), con il patrocinio dell'avv. SEGNANA GIORGIO, elettivamente domiciliato in C.SO DI PORTA VITTORIA, 47 MILANO, presso il difensore

APPELLATI

CONCLUSIONI

Per l'appellante: *"ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta;*

- *In via principale nel merito: **accogliere** per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1537/2018 emessa dal Tribunale di Milano – sez. Lavoro, nell'ambito del giudizio R.G. 8905/2017, **accogliere** tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano; **annullare** l'avviso di accertamento n. 068220179028565769000 per i motivi sopra elencati, **accertare** la intervenuta prescrizione dei contributi relativi agli anni 2008 e 2009, quindi **dichiarare non dovuto** l'importo portato dall'Intimazione di pagamento n. 068220179028565769000*
- *In via istruttoria: ammettersi la produzione della employment card rilasciata dal Governo di Dubai in quanto rilasciata successivamente alla fase istruttoria del giudizio di primo grado.*

Firmato Da: TROGNI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b108da02e411b0bcb178058bf9aa7af - Firmato Da: PAOLA POLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cb92dd

- *Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio."*

Per l'appellato Agenzia delle Entrate - Riscossione: *"Nel merito, dichiarare rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'avv.* [redacted] *avverso la sentenza n. 1537/2018 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 6 giugno 2018.*
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari per il presente grado di giudizio."

Per l'appellato Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense: ***"In via principale***
Rigettare il ricorso in appello e tutte le domande ivi formulate dall'avv. [redacted] *perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa.*
In via di appello incidentale condizionato
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità della notifica della cartella formulata dall'appellante accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza di primo grado come indicato nel capitolo III, punto 3.4 del presente atto, per i motivi tutti di cui in narrativa, statuendo che "nel caso di specie i contributi si prescrivono in dieci anni in quanto al momento dell'entrata in vigore della legge n. 247/12 non era ancora compiuta la prescrizione quinquennale secondo il regime previgente".
In via subordinata riconvenzionale
Accertare e dichiarare che il credito di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense nei confronti dell'avv. [redacted] *di cui al ruolo impugnato è pari ad € 1.088,20 oltre interessi e spese, e, per l'effetto, condannare l'avv.* [redacted] *al pagamento della somma di €1.088,20, oltre interessi e spese dal dovuto al saldo o alla differente maggiore o minore somma che risulterà dovuta come accertata in corso di causa;*
In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso professionale."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5/12/2018 l'avv. [redacted] ha proposto appello avverso la sentenza n. 1537/2018 del Tribunale di Milano, che respinto il ricorso dalla stessa proposto in proprio in opposizione all'intimazione di pagamento n. 06820179028565769000 notificata a mezzo pec in data 9/9/2017, relativa al mancato versamento dei contributi minimi per gli anni 2008 e 2009.

L'avv. [redacted] aveva lamentato la inesistenza/nullità della notifica dell'intimazione per essere stata effettuata a mezzo pec e senza che l'atto fosse firmato digitalmente, nonché, nel merito, che i contributi richiesti per il 2008 erano prescritti, mentre quelli del 2009 non erano dovuti in quanto la esponente aveva presentato domanda di cancellazione per mancato raggiungimento dei minimali di reddito per tre anni consecutivi e inspiegabilmente la Cassa l'aveva cancellata con decorrenza dal 9/7/09 e non dall'1/1/2009, peraltro per ragioni di incompatibilità e non in accoglimento della sua domanda di cancellazione del 18/11/2011. Domandava, infine, la restituzione di quanto (erroneamente) versato per l'anno 2010, pari a € 2417,00.

Il primo giudice ha ritenuto che la notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento fosse stata correttamente eseguita, posto che l'art. 26 co. 4 dpr 602/73 consente la notifica a mezzo raccomandata a cui la pec è totalmente equivalente.

Quanto ai contributi minimi per l'anno 2008, ha poi rilevato che i contributi previdenziali forensi si prescrivono in 5 anni e la Cassa aveva notificato intimazione di pagamento in data 23/1/13, come da originale dell'avviso di ricevimento esibito in udienza; inoltre l'avv. [redacted] aveva trasmesso alla Cassa la dichiarazione reddituale per quell'anno (mod. 5) solo in data 26/11/09 (ancorchè il termine scadesse il 30/9/09).

Ha anche ritenuto che la contestazione circa la illegittimità della notifica, effettuata all'ultimo indirizzo di residenza in Italia, quando pacificamente, nel 2013 la [redacted] era residente a Dubai, fosse priva di

Firmato Da: TROGNI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b108da02e411b0bcb178058bf9aa7af - Firmato Da: PAOLA POLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cb92dd

fondamento, posto che dall'avviso di ricevimento risultava che l'atto era stato consegnato personalmente alla [redacted] e che tale circostanza fa fede fino a querela di falso.

Quanto alla cancellazione a decorrere dal luglio 2009, ha rilevato che l'art. 5 co. 3 del Reg. Gen. Cassa Forense prevede che la cancellazione su domanda decorra, se deliberata, dalla spedizione della domanda, ma, nel caso di specie, la Cassa, facendo uso dei propri poteri ufficiosi, l'aveva, invece, cancellata per incompatibilità.

Quanto ai contributi per il 2010, la Cassa aveva riconosciuto di doverli restituire, posto che la [redacted] era cancellata dal luglio 2009 e aveva pertanto condannato l'Ente in tal senso.

Ha proposto appello per la parziale riforma della sentenza, l'avv. [redacted] sulla base di plurimi motivi: 1) errata la statuizione che ha ritenuto ritualmente effettuata la notifica della cartella nel 2013 all'ultima residenza in Italia, quando era stato documentalmente provato che era residente all'estero. Ha esposto di aver disconosciuto la sottoscrizione, in udienza, in concomitanza con l'esibizione di copia della relata di notifica e che il primo giudice non aveva verbalizzato tale disconoscimento e che la querela di falso andava proposta se il destinatario avesse apposto la propria firma, cosa che non era accaduta nel caso di specie.

2) ha reiterato l'eccezione di prescrizione, posto che, in mancanza di prova di valido atto interruttivo la pretesa è prescritta;

3) la mancata produzione dell'originale dell'atto notificato nel 2013, non avendo Agenzia neppure ottemperato all'ordine di esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento disposto dal primo giudice, comporta che la pretesa sia priva di titolo. Inoltre, avendo la Cassa provveduto allo sgravio di € 104,75, il ruolo era stato modificato e andava nuovamente notificato, quale nuovo titolo esecutivo.

Ha resistito Agenzia delle Entrate rilevando che, come risulta dal verbale d'udienza del 6/6/18 l'avviso di ricevimento è stato esibito, che il DM 4/5/99 prevede che i residenti in paesi contenuti nella cd "black list" (tra cui gli Emirati Arabi) si presumono residenti in Italia, nell'ultimo indirizzo di residenza e pertanto la notifica della cartella nel 2013 era stata correttamente eseguita.

Quanto alla prescrizione, la stessa non è decorsa, stante la rituale notifica della cartella avvenuta nel 2013. Ha, poi, rimarcato l'infondatezza delle eccezioni circa la regolarità del ruolo e rilevato la propria carenza di legittimazione passiva.

Si è costituita Cassa Forense con appello incidentale condizionato, evidenziando che non sono stati impugnati i capi della sentenza relativi alla decorrenza della cancellazione e alla correttezza della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta a mezzo pec, sicchè sul punto si è formato il giudicato. Ha rilevato, anche, che non vi sono contestazioni sul *quantum* della pretesa. Ha argomentato, poi, circa la possibilità per l'Ente di far accertare la sua pretesa nel merito, ferma la carenza di legittimazione passiva della Cassa in relazione a motivi inerenti vizi formali della cartella.

Quanto alla prescrizione, ha proposto appello incidentale condizionato sulla statuizione circa la durata quinquennale del termine, posto che l'art. 19 L. 576/80 prevedeva la prescrizione decennale con decorrenza dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione reddituale; l'art. 3 L. 335/95 ha introdotto la prescrizione in cinque anni; l'art. 66 L. 247/12 ha reintrodotto il termine decennale, che si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data della sua entrata in vigore (2/2/2013): ne consegue che al 2/2/2013 non era ancora maturato il termine quinquennale (scadenza termine invio "mod. 5": 30/9/2009 (per redditi 2008), per cui i cinque anni sarebbero decorsi solo il 30/9/2014; di conseguenza il termine è, nuovamente, diventato decennale e non sarebbe scaduto in ogni caso, anche se la notifica del 2013 fosse ritenuta nulla).

Posto che il Tribunale ha dichiarato che si prescrivono in 5 anni, sulla statuizione ha proposto appello incidentale condizionato.

Firmato Da: TROGNI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b108da02e411b0bcb178058bf9aa7af - Firmato Da: PAOLA POLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cb92dd

Infine, dà atto dello sgravio di euro 104,75, concludendo, in via subordinata riconvenzionale, per la condanna di [redacted] al pagamento della somma di € 1.088,20, oltre interessi e spese.

All'udienza del 28 novembre 2019 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.

* * *

Il gravame non coglie nel segno e va rigettato.

Quanto al primo motivo di impugnazione, va confermata la regolarità della notifica della cartella in data 23/1/2013.

Diversamente da quanto lamentato dall'appellante, infatti, risulta dal verbale d'udienza del 6/6/2018 che Agenzia delle Entrate – Riscossione ha provveduto all'esibizione dell'avviso di ricevimento *("L'avv.to Florio esibisce ricevuta raccomandata inviata alla ricorrente relativa alla cartella di pagamento 068 2013 00061222 24 000 consegnata in data 23.1.13.")*, già prodotto in copia.

Detta notifica risulta effettuata nell'ultimo indirizzo di residenza in Italia ed il plico è stato ritirato personalmente dalla destinataria, come risulta dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, che reca la firma in corrispondenza dello spazio riservato alla firma del "*destinatario*".

L'appellante sostiene di aver tempestivamente disconosciuto detta sottoscrizione come a lei riferibile, ma di tale disconoscimento nel verbale d'udienza del 6/6/2018 non vi è traccia, posto che dalla lettura dello stesso si evince che l'avv. [redacted] si è limitata a far *"presente di aver ricevuto sgravio per l'anno 2009 (104,75€) che ha prodotto in via telematica"*.

Né, d'altro canto, l'argomento è idoneo a fondare una diversa decisione della questione.

Come è noto, infatti, le attestazioni dell'agente postale che procede alla consegna del plico fanno fede fino a querela di falso, sicchè, essendo pacifico che l'avv. [redacted] non ha proposto detta querela di falso, la notifica deve ritenersi correttamente ed efficacemente eseguita.

La Corte di Cassazione, sul tema, ha chiarito che "*l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, in quanto contenuta in un atto pubblico che fa piena prova della eseguita notificazione e della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto, non può essere proposta se non con querela di falso in quanto, se l'ufficiale giudiziario e l'agente postale non hanno l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario (ovvero della persona di famiglia o addetta alla casa cui viene consegnato l'atto), ciò non esclude, tuttavia, che la fede dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art. 2700 cod civ.- cfr. Cass. n. 3014/1975, Cass. n. 2246/1981, Cass. n. 3065/2003*" (così, tra le tante, Cass. Ord. N. 17291/2018).

Quanto al trasferimento all'estero della residenza, va rilevato che l'art. 2, co. 2 bis del dpr 917/1996 ha introdotto una presunzione di residenza in Italia dei cittadini cancellati dall'anagrafe nazionale per essersi trasferiti in uno dei paesi a fiscalità privilegiata (c.d. paesi "black list"), tra cui rientrano anche gli Emirati Arabi (cfr. D.M. 4/5/1999, che individua detti paesi).

La Corte di Cassazione, recentemente, ha chiarito che "*L'art. 2, comma 2-bis del TUIR, ai fini della individuazione del luogo di residenza del cittadino che si è trasferito all'estero presso Stati aventi regimi fiscali privilegiati, individua tre presupposti, in via alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta; gli altri due, di fatto, costituiti dal domicilio o dalla residenza nello Stato ai sensi del codice civile (sempre per lo stesso arco temporale minimo). Il comma 2-bis, poi, stabilisce (nel testo vigente ratione temporis) che "si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privile-*

Firmato Da: TROGNI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b108da02e411b0bcb1780588f9aa7af - Firmato Da: PAOLA POLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cb92dd

giato", individuati con D.M. delle finanze del 4 maggio 1999 (c.d. paesi black list). La residenza in Italia va, quindi, accertata alla stregua della disposizione ora indicata, che costituisce la sedes materiae, la quale prevede una presunzione relativa di residenza in Italia che può essere vinta dall'interessato fornendo la prova contraria".(sent. 6081/2019)

Analogamente, nella pronuncia n. 23354/2017, resa in una fattispecie similare alla presente, si legge "*osserva il Collegio che nella specie è pacifico che il ricorrente, originariamente residente a (OMISSIS), abbia trasferito la propria residenza nel (OMISSIS), ovvero in uno Stato a fiscalità privilegiata inserita nella c.d. black list di cui a D.M. 4 maggio 1999, in relazione al quale opera la presunzione legale relativa di residenza nel territorio dello Stato italiano previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2-bis, (introdotto dalla L. n. 448 del 1998, art. 10, comma 1) che, nel testo vigente ratione temporis prevedeva che "si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale" (v. Cass. n. 21437 e n, 21438 del 2014; n. 961 del 2015). In relazione a tali soggetti il domicilio fiscale è, quindi, quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 2, terzo periodo, ovvero il "comune di ultima residenza nello Stato", che con riferimento all'odierno contribuente corrisponde al comune di (OMISSIS) (come ammette lo stesso ricorrente ai punti 2 e 5 di pag. 2 del ricorso, indicando detto comune come quello nella cui AIRE è iscritto), luogo in cui l'amministrazione finanziaria ha correttamente effettuato la notifica degli avvisi di accertamento impugnati".*

L'appellante, a ciò onerata, non ha superato detta presunzione, non avendo dimostrato di aver trasferito negli Emirati il centro dei suoi interessi vitali, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia 32992/2018 ove ha affermato: "*questa Corte (Cass. sent. n. 6501 del 2015), infatti, ha avuto modo di affermare che "il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cass. 18 novembre 2011 n. 24246; Cass. 15 giugno 2010 n. 14434)*".

Solo in questo grado di giudizio, infatti, l'avv. [redacted] ha prodotto la "*employment card*" rilasciata dal paese straniero solo dopo la fase istruttoria del processo di primo grado, il che dimostra (a prescindere da ogni considerazione sulla tardività della produzione documentale e sulla sua rilevanza) che nel 2013 non sussistevano le condizioni atte al rilascio del documento (che infatti è avvenuto anni dopo). Conforta tale conclusione la circostanza che l'agente postale incaricato della consegna del plico della cui notifica qui si discute, abbia rinvenuto all'indirizzo ove risiedeva in Italia l'appellante, proprio l'avv. [redacted], a dimostrazione che a tale data il legame con la propria residenza italiana era ancora sussistente.

Del pari è privo di fondamento il terzo motivo di gravame atteso che l'originale della cartella di pagamento è quella notificata al contribuente e l'agente della riscossione può soltanto produrre la copia. Ma anche in questo caso, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10326 del 2014, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione (senza contestarne efficacemente la conformità all'originale), l'Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n.

Firmato Da: TROGNI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b108da02e411b0bcb178058bf9aa7af - Firmato Da: PAOLA POLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cb92dd

11708/11, n. 1091/13 e più recentemente Cass. n. 21533 del 2017), senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di cui trattasi (v. Cass. n. 2790 del 2016, pag. 7), posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, nè ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione. La cartella esattoriale altro non è, infatti, che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e l'Amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice. L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (vedi Cass., 19-4-2017, n.9845, e, da ultimo, Cass., 11-10-2018, n. 25292).

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, deve confermarsi la statuizione circa la regolarità della notifica della cartella.

Il rigetto dei motivi di appello attinenti la cartella notificata nel 2013, rende superfluo l'esame della questione del termine di prescrizione (se quinquennale o decennale): infatti, accertata la regolarità della notifica in data 23/1/2013, certamente a tale data non erano prescritti i contributi dovuti per l'anno 2008, posto che l'avv. [redacted] ha trasmesso la propria dichiarazione dei redditi in data 26/11/2009. E' evidente, infatti, che tra il 26/11/2009 e il 23/1/2013 non sono intercorsi né cinque anni, né – tanto meno - dieci.

Analogamente non sussiste idoneo lasso temporale tra la notifica della cartella nel 2013 e la notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta, avvenuta in data 8/9/2017.

Ne consegue che anche sotto il profilo della eccepita prescrizione il gravame risulta infondato.

Da ultimo quanto alle doglianze relative alla perdurante efficacia o meno dell'intimazione di pagamento a seguito dello storno di alcune delle somme ivi indicate, rileva il Collegio che si tratta di questione nuova, non proposta nel giudizio di primo grado e quindi inammissibile in questo grado di giudizio.

In ogni caso, Cassa Forense aveva, già in primo grado, chiesto che venisse comunque accertato il proprio credito, ove fosse stato ritenuto sussistente uno dei vizi formali eccepiti dall'avv. [redacted]: posto che nessuna delle doglianze attiene al merito della pretesa, questa può ritenersi fondata.

Il rigetto del gravame rende superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da Cassa Forense, da ritenersi assorbito dalle superiori considerazioni.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.

P.Q.M.

Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1537/2018 del Tribunale di Milano.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in € 1.000 oltre a spese generali e accessori di legge in favore di ciascun appellato.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art.

Firmato Da: TROGNI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b108da02e411b0bcb178058bf9aa7af - Firmato Da: PAOLA POLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cb92dd

1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.

Milano, 28/11/2019

Il Giudice Ausiliario rel.
dott. Paola Poli

Il Presidente
dott. Laura Trogni

Firmato Da: TROGNI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b108da02e411b0bcb178058bf9aa7af - Firmato Da: PAOLA POLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: cb92dd